

TRIBUNALE DI VELLETRI

ATTO DI CITAZIONE

ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO INSIDE

S.R.L. N.3/2012 OMOLOGATO IN DATA 18.07.2013

LIBERNINI Beatrice, nata in Roma il 28.11.1951 (C.F. LBR BRC 51S68 H501R) e residente in Nettuno (RM), via San Giacomo n.150, rappresentata e difesa dall'Avv.Sabrina Saccomanni (C.F. SCCSRN72L52D653R) - indirizzo pec:

sabrina.sacomanni@avvocatiperugiapec.it

E domiciliata presso il predetto difensore in Roma, Via Confalonieri n.1, giusta delega estesa in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- la Sig.ra Beatrice Libernini ha depositato presso il Tribunale di Velletri - Sezione Fallimentare l'istanza per l'annullamento del concordato preventivo Inside s.r.l. n.3/2012;
- con provvedimento notificato all'istante in data 08.10.2021 (cfr. doc.all.n.1) il Giudice Delegato ha stabilito quanto segue “ *il GD visto*

*nulla a provvedere sulla domanda di nullità/inesistenza/annullamento del concordato, da **introdursi con autonomo procedimento**”.*

Tutto ciò premesso la Sig.ra Beatrice Libernini, in ottemperanza al citato provvedimento intende, quindi, instaurare un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della nullità e/o inesistenza e/o inefficacia

del concordato preventivo e per il riconoscimento dei propri crediti nei confronti di INSIDE S.R.L.

FATTO

1. La Sig.ra Beatrice Libernini è socia, fideiussore e **creditrice** di Inside S.r.l., con sede in Anzio (RM) in Via Goldoni n.24 - partita IVA 04466821008 - in persona del suo Amministratore unico Paolo Bolici, che in data 13/09/2012 ha depositato ricorso *ex art.161 VI comma L.F.* di **concordato in continuità diretta** presso il Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione Fallimentare (**doc.n.1 - 2**).
2. Il Giudice Delegato Dott.Antonino La Malfa, in stridente contrasto con la documentazione fornita dai Sigg.ri Beatrice Libernini e Paolo Bolici, in data **18/07/2013** ha omologato il concordato di Inside srl **con cessione dei beni** (**doc.n.3**) e, quindi, **liquidatorio**, pur non sussistendone in alcun modo i presupposti.
3. Il decreto di omologa del concordato con cessione dei beni è stato emesso in palese e grave violazione della proposta formulata da Inside S.r.l., in cui risulta *“l’Amministratore unico ha manifestato l’intenzione di presentare una **proposta di concordato preventivo che preveda la continuità aziendale ed il rilancio delle attività d’impresa ai sensi dell’art.186 bis L.fall**”, riservando i reparti legno e nautica alla Società medesima, come risulta dal contratto di affitto del ramo di azienda (**doc.n.4**).*
4. Inside S.r.l., in persona del suo Amministratore unico Paolo Bolici intendeva, quindi, ricorrere al concordato preventivo al fine di

soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale e non, di certo, con la liquidazione del patrimonio.

Trattasi, quindi, pacificamente di concordato in continuità, in quanto la continuità aziendale doveva essere necessariamente assicurata anche al fine di adempiere all'obbligo assunto nei confronti del Ministero delle Attività Produttive di garantire la continuità aziendale per almeno cinque anni, come risulta dal decreto di ammissione della Inside S.r.l. alle agevolazioni finanziarie, ai sensi dell'art.3 lett.b) L.488/92 (doc.n.5).

In particolare, dal verbale di fine investimento di Inside S.r.l. del 30/10/2008 redatto dall'Ing.Pasquale Ciociola su incarico dalla banca concessionaria MCC S.P.A. risulta che la scadenza del periodo vincolante ai fini della continuità aziendale quinquennale era stata fissata per il 30/10/2013 e, pertanto, in data successiva al decreto di omologa del "*concordato liquidatorio*" emesso dal Tribunale di Velletri in palese e grave violazione dell'art.2740 c.c. (doc.n.6).

5. La Sig.ra Beatrice Libernini è socia, fideiussore e creditrice della suddetta società in virtù della cessione di credito con atto Notaio Vittorio Terzi in Anzio in data 19/07/2019 -Rep. n.30553 Racc. n.22060 - con il quale la Società ZEGA S.n.c. di Zega Stefano e Zega Lorenzo ha ceduto il credito nei confronti di Inside S.r.l. ammesso nel suddetto concordato preventivo n.3/2012 (doc.n.7).
6. La Sig.ra Beatrice Libernini, altresì, è creditrice nei confronti di Inside S.r.l. della quota pari al 50% della somma di €24.859.891,56=

come risulta dal Modello Unico della Ditta Paolo Bolici relativo all'anno 2011(doc.n.8).

7. In particolare, la Sig.ra Beatrice Libernini in data 31/03/1975 ha contratto matrimonio con il Sig.Paolo Bolici in regime di comunione dei beni (**doc.n.9**).
8. In data 23.03.2012 con atto a rogito Notaio Vittorio Terzi di Anzio - Rep.n.23895, Raccolta n. 16976 - i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della **separazione dei beni**.
9. In data 25.01.2018 con successivo atto di precisazione a rogito Notaio Vittorio Terzi di Anzio - Rep.n.28743, Racc.n.20710 - é stata riconosciuta la **titolarità di ciascuno dei coniugi** di una quota pari al **50% dell'intero gruppo Bolici**.
10. In ogni caso la dichiarazione di fallimento della Ditta Bolici Paolo ha automaticamente sciolto la comunione dei beni (tra le altre, tutte conformi, Corte Cass. sentenza n.8803 del 5.04.2017), per cui la Sig.ra Beatrice Libernini é **comproprietaria al 50% di tutti i beni mobili, immobili e dei crediti del gruppo Bolici Paolo** ed é, altresì, **creditrice**, come acclarato anche dal **Tribunale di Venezia - Sezione Prima Civile - Gruppo esecuzioni immobiliari - R.G.316.20 Rg.es.imm.** con ordinanza emessa in data **08.11.2021** (cfr.doc.all.n.10), che statuisce "***invece la comunione certamente si è sciolta in forza della previsione di cui all'art.191 c.p.c., a seguito del fallimento del coniuge Bolici con sentenza del Tribunale di Velletri del 19.06.2014 opponibile anche al Fallimento precedente, in***

considerazione dell'efficacia erga omnes della sentenza di fallimento".

11. In attuazione di un programma di investimenti finalizzati allo sviluppo industriale, i coniugi Paolo Bolici e Beatrice Libernini hanno stabilito di avviare un stabilimento industriale in Monte Sant'Angelo (FG), aderendo ai "Patti Territoriali" del Contratto d'Area di Manfredonia - Legge 662/96 art.2 comma 203 lett.C - Delibera CIPE del 21 marzo 1997 punto 3; successivamente i Sig.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini hanno effettuato un ulteriore investimento ex Legge 488/92 - progetto 84153/12 DM n.126005 del 23/06/2003.
12. I coniugi Bolici, al fine di ottenere il contributo pubblico destinato dal Ministero delle Attività Produttive allo sviluppo ed all'occupazione, hanno sottoscritto un programma di investimenti con l'impegno della **continuità aziendale quinquennale** e di **versare il 30% delle somme destinate all'acquisto dei beni mobili ed immobili**, con **obbligo di restituzione**, essendo denaro investito per uno specifico **scopo imposto dalla legge** ai fini del contributo a fondo perduto, come meglio rappresentato dalla relazione della Dott.ssa Fausta Zagni e dalla allegata documentazione contabile (cfr.doc.all.n.11),
13. In data 26.11.1999 con atto a rogito Notaio Ciro De Vincenzo - Rep. n.92759 - Racc.n.7655 AGRICOLTURA S.p.a. in Liquidazione ha venduto a INSIDE S.r.l. (c.f.04466821008) nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG) mq.86978 di terreni con sovrastanti fabbricati e

capannoni aventi destinazione industriale, a fronte del pagamento del corrispettivo di Lire 3.716.000.000 (€1.919.153,84), come risulta dagli estratti del libro giornale della Ditta Paolo Bolici (cfr.doc.all.n.12).

14. Dal momento che i coniugi Paolo Bolici e Beatrice Libernini in data 23/03/2012 con atto Notaio Vittorio Terzi, in Anzio - Rep. n.23895-Racc. n.16976 hanno optato per il regime della separazione dei beni, ma il matrimonio è stato contratto in data 31/03/1975 in regime di **comunione dei beni**, la somma pagata per l'acquisto dei terreni, nonché dei beni mobili ed immobili siti nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG), pari ad **€24.859.891,56=** come risulta dal bilancio della Ditta Paolo Bolici anno 2011, è da considerarsi versata nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi.
15. La Sig.ra Beatrice Libernini, pertanto, è **creditrice** nei confronti di Inside S.r.l. del 50% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei beni di cui sopra, pari ad **€24.859.891,50=** ma tale credito, senza alcun motivo, non è stato ammesso nel concordato preventivo della predetta Società.
16. In data 19/11/2012 la Dott.ssa Noemi Menichetti ha depositato Relazione ex art.161, comma 3 L.F. per la domanda di concordato preventivo di Inside S.r.l. (cfr.doc.all.n.13).
17. In data 28/03/2013 è stata depositata dai Commissari Giudiziali la Relazione ex art.172 L.F. (cfr.doc.all.n.14), da cui (a pag. 54) risultava che il debito complessivo di Inside S.r.l. nei confronti del

ceto bancario referente sarebbe stato pari ad **€15.653.373** ed, in particolare:

- UNICREDIT C/O 500034426 valore contabile al 31/08/2012
€3.518,710
- UNICREDIT C/AFI 1611691 valore contabile al 31/08/2012
€3.707,112
- UNICREDIT C/AF 9335042 valore contabile al 31/08/2012
€85.000,00
- UNICREDIT C/O 4245866 valore contabile al 31/08/2012
€134.318,00
- MPS C/O 1218416 valore contabile al 31/08/2012
€259.526,00
- MPS C/A 38396034 valore contabile al 31/08/2012
€602.970,00
- MPS C/O 122767 valore contabile al 31/08/2012
€1.645.732,00
- BANCA INTESA C/O 4549015 valore contabile al 31/08/2012
€291.485,00
- BANCA INTESA C/C 0046004 valore contabile al 31/08/2012
€1.151.160,00
- BNL C/SOFFERENZE valore contabile al 31/08/2012
€3.347.747,00
- BANCA DEL FUCINO C/O 231013 valore contabile al 31/08/2012
€66,00

- CARISFAC C/O 518 valore contabile al 31/08/2012
- CREDITO EMILIANO valore contabile al 31/08/2012
€72,00
- INTERESSI PASSIVI BANCARI valore contabile al 31/08/2012
€176.652,00;

18. I coniugi Paolo Bolici e Beatrice Libernini in data 17/11/2012 hanno depositato la perizia contabile redatta dal Dott.Roberto Giansalvo (cfr.doc.all.n.15), attestante i **crediti inesistenti** vantati dal ceto bancario referente, in quanto derivanti da **anatocismo, usura e spese illegittime** ed, in particolare:

---dal conto ordinario Unicredit C/O 500034426 la Inside S.r.l. deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €1.438.403,63;

---dal conto ordinario Unicredit C/O 4245866 la Inside S.r.l. deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €335.845,71;

---dal rapporto per derivati Unicredit S.p.a. ha addebitato somme illegittime alla Inside S.r.l. per €340.000,00;

---dal conto ordinario MPS C/O 12184.16 la Inside S.r.l. deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €298.751,29;

---dal conto ordinario MPS C/O 1227.67 Inside S.r.l. deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €259.935,00;

---dal conto ordinario Banca Intesa C/O 4549015 Inside S.r.l. deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €119.692,04.

Nonostante la documentazione citata fosse antecedente alla relazione dei

Commissari Giudiziali depositata in data 18/02/2013, i professionisti nominati nel concordato preventivo di Inside S.r.l. non hanno tenuto conto dell'**assoluta inesistenza dell'insolvenza di Inside S.r.l.**, a fronte di un **capitale di €67.693.377,07=** come risulta dal patrimonio netto nel bilancio della Inside S.r.l. relativo all'anno 2011 (cfr.doc.all.n.16).

I Commissari Giudiziali, pur avendo ricevuto la documentazione contabile comprovante l'inesistenza dei crediti vantati dal ceto bancario referente, hanno omesso di rettificare la propria relazione, in violazione dell'art.236 *Bis* L.F.

Stante la mancata rettifica della relazione dei Commissari Giudiziali, come risulta dal verbale di adunanza dei creditori del 05.04.2013 a firma del Giudice Delegato (**doc.17**), sono state depositate dai coniugi Bolici ulteriori perizie redatte dal Dott.Roberto Giansalvo, attestanti l'usura, l'anatocismo e le spese illegittime addebitate alla Inside S.r.l., nonché il **credito** maturato da **Inside S.r.l.** pari ad **€76.425.798,61=** ed, in particolare:

---- dal conto ordinario UNICREDIT C/O 500034426 la Inside Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €1.226.092,56 (cfr.doc.all.n.18);

--- dal conto ordinario UNICREDIT 4245866 la Inside Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €165.474,04 (cfr.doc.all.n.19);

--- dal conto ordinario MPS 1218416 la Inside Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €370.415,85 (cfr.doc.all.n.20);

--- dal conto ordinario MPS 122767 la Inside Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €259.935,24 (cfr.doc.all.n.21);

--- dal conto ordinario BANCA INTESA n.4549015 la Inside Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €117.043,84 (cfr.doc.all.n.22);

--- dal conto ordinario n.137 della BNL la Inside Srl debba avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €555.944,26 (cfr.doc.all.n.23);

---dal conto ordinario n.121937 della Banca Popolare di Aprilia la Inside deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-spese illegittime-usura) €101.404,23 (cfr.doc.all.n.24).

Relazione di merito (cfr.doc.all.n.25), dove risulta che il credito della Inside S.r.l. nei confronti del ceto bancario referente é pari ad **€76.425.798,61.**

19. La Sig.ra Beatrice Libernini è venuta a conoscenza dei comportamenti dolosi posti in essere dal ceto bancario referente soltanto in data **03/01/2022**, a seguito della **nota della Banca d'Italia prot.n.885219 del 03/01/2022** con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi (cfr.doc.all.n.26).

20. In particolare, a seguito dell'**attività di vigilanza e del conseguente intervento della Banca d'Italia**, la Sig.ra Beatrice Libernini è venuta a conoscenza delle **condotte illecite penalmente rilevanti poste in essere dal ceto bancario referente**, tra cui l'**usura** e sono in corso i relativi processi penali.

21. Non solo, a seguito dell'intervento della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari **UNICREDIT S.P.A. con missiva del 29.04.2021** avente ad oggetto "*Esposto a Banca d'Italia Sig. Paolo Bolici e aziende connesse*" (cfr.doc.all.n.27), ha **totalmente azzerato il credito vantato**, che sulla base della documentazione fornita dai Commissari Giudiziali e dall'Attestatore ammontava ad **€7.456.705,00=** mentre in realtà tale **sedicente credito era del tutto inesistente, come risulta dall'estratto della Centrale Rischi della Banca d'Italia.**
22. Da tali documenti si evince che il ceto bancario referente, a seguito all'intervento della CONSOB/Vigilanza Banca d'Italia ed anche dei numerosi procedimenti penali pendenti, ha **rettificato e totalmente azzerato** i sedicenti - in realtà **ab origine inesistenti - crediti dolosamente ammessi** nel concordato preventivo di Inside S.r.l., nonostante le reiterate azioni svolte dai coniugi Bolici idonee a **dimostrare l'effettiva insussistenza dell'esposizione debitoria di Inside S.r.l.**
23. In definitiva gli organi del concordato, pur essendo a conoscenza dell'inesistenza dei crediti vantati dalle banche referenti e, quindi, dell'assoluta insussistenza dell'esposizione debitoria dagli stessi quantificata, nonché dell'illegittimità del concordato preventivo con cessione dei beni e, quindi, liquidatorio per violazione dell'art.2740 c.c. e dell'obbligo di continuità aziendale quinquennale assunto da Inside S.r.l. nei confronti del Ministero delle Attività Produttive per garantire lo sviluppo industriale ed il mantenimento dell'occupazione

ex Legge 488/92, hanno prima omologato un concordato liquidatorio, pur non sussistendone i presupposti ed in stridente contrasto con i dati contabili e documentali, e poi continuato - e stanno continuando tuttora - a cedere i beni facenti parte del consistente patrimonio di Inside S.r.l. indispensabili per la continuità aziendale.

24. Il concordato preventivo è **inammissibile e/o improcedibile** anche a seguito della palese e grave violazione dell'art.2740 c.c., in quanto *“il concordato con cessione solo parziale dei beni realizza una violazione dell'art.2740 cod. civ., in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore”* (Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005).
25. Il **dolo** è ravvisabile, altresì, nell'**omesso riscontro dei crediti vantati dal ceto bancario referente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia**, tanto che è risultata l'assoluta inesistenza degli stessi, per cui è evidente che è stato **dolosamente aumentato il passivo di Inside S.r.l.** e ricorre, pertanto, nella fattispecie in esame il requisito previsto dall'art.138 L.F. per l'annullamento del concordato preventivo.
26. Il **concordato preventivo di Inside s.r.l. è tuttora in corso** - e, quindi, non sono decorsi due anni dall'ultimo adempimento - in quanto i Liquidatori giudiziali continuano a vendere beni indispensabili per la continuità aziendale, come risulta dalle fatture delle vendite eseguite inviate in data 09.09.2021 alla Sig.ra Beatrice Libernini (cfr.doc.all.n.28).
27. E' pacifico, altresì, che i provvedimenti emessi dall'autorità

giudiziaria nella fase esecutiva del concordato per stabilire le concrete modalità della liquidazione e dell'esecuzione **non possono incidere su diritti soggettivi di creditori o di terzi** (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23271, in *Guida dir.*, 2006, 46, 62 (s.m.); Cass. 18 giugno 2008, n. 16598, in *www.ilcaso.it*, pubb. 9 aprile 2010); ciò in applicazione del più ampio principio per cui le controversie relative all'accertamento del diritto dei creditori di partecipare al concordato preventivo ed ogni altra controversia inerente ai diritti soggettivi sono sottoposte alle norme di diritto comune e i relativi provvedimenti devono essere emessi all'esito di procedimenti di cognizione ordinaria (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23272 e Cass. 27 ottobre 2006, n. 23271, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 2517).

28. Nel caso in esame i **beni di proprietà di Inside s.r.l. sono stati venduti:**

- **in pregiudizio dei diritti della creditrice** Beatrice Libernini;
- **senza la preventiva autorizzazione del Comitato dei Creditori in violazione dell'art.41 L.F.**, come risulta dalla dichiarazione dei creditori componenti tale organo della procedura (cfr.doc.all.n.29), per cui le **vendite** eseguite sono pacificamente **nulle**;
- **a prezzi irrisori, notevolmente inferiori al valore di mercato degli stessi.**

29. Il patrimonio della predetta Società è stato, quindi, **illegittimamente depauperato**, nonostante le innumerevoli istanze di sospensione delle vendite dei beni mobili ed immobili presentate dai coniugi

- Bolici, tutte immotivatamente rigettate dal Giudice Delegato.
30. Fermo restando che ai Commissari Giudiziali non sono attribuiti poteri di straordinaria amministrazione e di disposizione del patrimonio, restando gli stessi, sia pure attenuati, in capo al debitore, nel caso in esame, al contrario, il Sig. **Paolo Bolici**, al quale spettava la **legittimazione passiva nella fase di accertamento dei crediti, è stato illegittimamente estromesso dalla procedura in oggetto.**
31. Nel caso in esame, a seguito dell'intervento della Banca D'Italia e del conseguente **azzeramento dei crediti ab origine inesistenti del ceto bancario referente dolosamente ammessi** nel concordato preventivo in oggetto è ravvisabile di fatto **l'inesistenza della fase di accertamento dei crediti**, con la inevitabile conseguenza che è **inesistente e/o nullo** e comunque deve essere **annullato il concordato preventivo di Inside s.r.l.**
32. La Suprema Corte (Cass.Civ.18 giugno 2008, n. 16598, cit.) insegna infine che, una volta intervenuta l'omologazione del concordato, al Giudice Delegato non compete alcun potere decisorio in ordine alle controversie relative a diritti di credito o ad altre pretese dei creditori, così come dei terzi interessati, in quanto tale contenzioso è devoluto al giudice ordinario.
33. Gli organi della procedura concorsuale in oggetto, pur essendo a conoscenza dell'assoluta **insussistenza dell'esposizione debitoria di INSIDE S.R.L.**, nonché dell'**illegittimità del concordato preventivo liquidatorio** hanno continuato e stanno continuando tuttora a vendere i beni facenti parte del cospicuo patrimonio della

predetta Società, indispensabili per la continuità aziendale, a **prezzi assolutamente irrisori**, come risulta dalle fatture vendite eseguite(cfr.doc.all.n.30)

34. Il patrimonio dell'INSIDE S.R.L. è stato, quindi, illegittimamente depauperato, in quanto il Giudice Delegato che, stante la sussistenza dei “*gravi e giustificati motivi*” ex art.108 L.F. avrebbe dovuto sospendere le vendite, al contrario le ha regolarmente autorizzate, anche quando non ne è stato ricavato alcun corrispettivo.

35. La ingiustificata **sproporzione tra il valore dei beni** facenti parte del patrimonio di Inside S.r.l. ed il **prezzo palesemente irrisorio** ricavato é ravvisabile in tutte le vendite eseguite con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto i beni immobili.

A tal proposito la Suprema Corte insegna che la nozione di giusto prezzo va ricavata “*tenuto conto delle condizioni di mercato, vale a dire con riferimento a parametri di sicura attendibilità merceologica, desunti dalla posizione dell'immobile, dalle sue caratteristiche interne ed esterne, dal suo pregio storico e da tutti gli elementi influenti sulla valutazione commerciale (Cass. Civ.23 febbraio 2010, n. 4344; Cass.Civ.18 aprile 2003, n. 6269, in *Giur. it.*, 2004, 1620).*

36. Sulla base di quanto sopra rilevato il concordato preventivo di Inside S.r.l. dovrà essere dichiarato **inesistente e/o nullo** o, comunque, **annullato**, in quanto a seguito dell'intervento della Banca D'Italia è stato acclarata l'**insussistenza dell'esposizione debitoria e dell'insolvenza** della predetta Società, quale presupposto indefettibile

del concordato stesso.

37. Di conseguenza dovranno essere **immediatamente sospese le vendite,** al fine di non depauperare ulteriormente il patrimonio di Inside s.r.l. ed in quanto non potrà, in alcun modo, essere eseguito il pagamento di **crediti inesistenti** con la vendita di beni indispensabili per la continuità aziendale.

38. Inside S.r.l. é, altresì, proprietaria del complesso industriale sito in Monte Sant'Angelo, Loc.Macchia (FG), il cui valore ammonta ad **€27.983.000,00=** come risulta dalla perizia di stima redatta dall'Arch.Antonio Ricci (cfr.doc.all.n.31).

Inside S.r.l. era proprietaria, altresì, di negozi siti in Roma, via Latina n.13-13A, che sono stati venduti all'asta al **prezzo irrisorio** di **€124.000,00=** (cfr.doc.all.n.32).

Per non parlare, poi, dell'ingente investimento di Inside S.r.l. finalizzato alla lavorazione e commercializzazione di prodotti alimentari nel Montenegro dopo avere acquistato un terreno edificabile di mq 5.000 con sovrastante un capannone di mq1000 ed avere eseguito investimenti per €500.000,00= con riferimento al quale il comportamento illegittimo del ceto bancario referente e degli organi della procedura concorsuale ha provocato danni patrimoniali alla predetta Società pari ad almeno **€ 6.805.950,00=**

39. Inoltre, dal bilancio relativo all'anno 2009 di Inside S.r.l. risulta:

- | | | |
|--|---|-------------|
| ➤ Impianti | e | macchinari |
| €8.470.540,00 | | |
| ➤ Attrezzature industriali e commerciali | | €125.872,00 |

- Immobilizzazioni immateriali
€127.587,00
 - Altri beni
€1.966,300,00
 - Immobilizzazioni in corso ed accanti
€3.646.122,00
 - Materie prime €1.055.881,00
 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
€3.589.789,00
- Totale **€18.982.091,00=**

40. Gli indebiti sui conti correnti ammontano ad **€76.425.798,00=** come risulta dalla perizia del Dott.Roberto Giansalvo, a cui devono aggiungersi anche i **danni conseguiti alla perdita delle attestazioni ISO 9001 - SOA - certificazioni prodotti R.I.N.A. nel settore navale di Inside S.r.l.**

La valutazione complessiva delle attestazioni ISO 9001 e SOA, indispensabili per partecipare alle gare di appalto nazionali ed internazionali, nonché le varie certificazioni R.I.N.A per la realizzazione di prodotti destinati al settore navale è quantificabili in almeno **€438.035,00=**

41. A ciò devono aggiungersi, altresì, i danni da perdita dei crediti tributari, in quanto dal bilancio della Inside S.r.l. relativo all'anno 2011, data di cessazione dell'attività della predetta società, il credito tributario pari ad **€351.140,42=** è stato interamente perso.

42. Nell'ambito dei danni patrimoniali devono essere ricompresi, altresì,

il **danno da lucro cessante** ed il **danno da mancato guadagno**, pari ad almeno **€49.645.598,30=** nonché il danno da perdita dell'avviamento aziendale pari ad almeno **€ 51.049.065,60=**

43. I **danni non patrimoniali** provocati all'Inside S.r.l. dall'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia, con conseguente esclusione dai rapporti bancari e dalla concessione del credito, da cui é conseguito il discredito commerciale e un grave danno all'immagine ammontano ad almeno **€ 32.000.000,00=**

44. In definitiva il comportamento illegittimo del ceto bancario referente e degli organi della procedura concorsuale sopra descritto ha provocato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili in almeno **€267.322.859,32=**per ottenere il risarcimento dei quali la Sig.ra Beatrice Libernini procederà con separata azione introducendo un autonomo giudizio.

45. E' ormai pacifico che le somme ricavate dalla vendita dei beni indispensabili per la continuità aziendale verrebbero impiegate per pagare crediti inesistenti e sedicenti debiti frutto di usura ed antocismo.

46. In definitiva il ceto bancario referente, in concorso con gli organi della procedura concorsuale in oggetto, ha distrutto una realtà industriale di rilevante importanza a livello nazionale, nonché la vita professionale e personale dei coniugi Bolici.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Beatrice Libernini, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata,

CITA

INSIDE S.r.l., in persona del legale rappresentante Dr.Maurizio Fantaccione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal pubblico registro INIPEC insideinconcordato@pec.it

Avv.Sandro Bravi e Rag.Pietro Marcantoni, Liquidatori nominati nel Concordato Preventivo n.3/2012 di Inside S.r.l.,

Avv.Andrea Azzaro e Dr.Marco Coculo, Commissari Giudiziali nominati nel Concordato Preventivo n.3/2012 di Inside S.r.l.,

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cpo3.2012velletri@pecfallimenti.it

a comparire avanti al Tribunale di Velletri, nella sua nota sede, all'udienza del **27.06.2022**, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suindicata udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta:

1. **In via preliminare** sospendere le vendite dei beni di INSIDE S.R.L. ed ogni altra operazione di disposizione del patrimonio della predetta Società, sussistendone i presupposti di legge per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione e provvedimento di legge;

2. dichiarare l'**inesistenza e/o nullità e/o inefficacia** e, comunque, **annullare** il concordato preventivo di INSIDE S.R.L. n.3/2012, non sussistendo la necessaria esposizione debitoria e l'insolvenza della predetta Società, nonché gli indefettibili presupposti del concordato preventivo liquidatorio per tutti i motivi esposti nelle premesse, con ogni conseguente statuizione e provvedimento di legge;
3. **accertare e dichiarare** che la Sig.ra Beatrice Libernini è creditrice nei confronti di Inside S.r.l. della quota pari al 50% della somma di €24.859.891,56= ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, nonché comproprietaria della quota pari al 50% di tutti i beni mobili, immobili e dei crediti di Inside S.r.l. per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione e provvedimento di legge e, per l'effetto,
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge

Con ogni riserva.

Si chiede, fin da ora, l'ammissione di **CTU contabile**.

Si allegano i documenti indicati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile con ammissione della Sig.ra Beatrice libernini al gratuito patrocinio.

Con osservanza.

Velletri, 05 gennaio 2022

Avv.Sabrina Saccomanni